

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1751)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1971 (V. Stampati nn. 1361 e 2881)

d'iniziativa dei deputati LIZZERO, DIETL, SKERK, FORTUNA, MONTANTI, CERAVOLO Domenico, SCOTONI, LEPRE, MORO Dino, SANNA, MAMMI', MITTERDORFER, CANESTRI, JACAZZI, MATTALIA, LEVI ARIAN Giorgina, SCAINI (1361); ARMANI, BOLOGNA, BRESSANI, FIORET, MAROCCO, PISONI (2881)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 giugno 1971

Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC), con sede centrale in Roma, è ente di diritto pubblico, retto secondo le norme della presente legge, ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta salva la potestà legislativa nella stessa materia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.

Art. 2.

L'ONAIRC ha per fini principali:

- a) l'istituzione e la gestione di scuole materne;
- b) l'istituzione e la gestione di scuole e corsi destinati alla preparazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale insegnante, assistente ed ausiliario addetto alle scuole materne.

Art. 3.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dal contributo dello Stato previsto dalla legge 24 giugno 1966, n. 513, la cui misura è elevata, per l'anno finanziario 1971, a lire 1.500 milioni, e per gli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;
- b) da eventuali contributi di ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e privati;
- c) da contributi d'iscrizione e rette di frequenza dal cui pagamento sono esentate le famiglie aventi un reddito lordo che non superi le 960 mila lire annue;
- d) dalle rendite patrimoniali;
- e) da ogni altra eventuale entrata.

Per l'anno 1971 è autorizzata la concessione in favore dell'Ente di un contributo straordinario di lire 400 milioni.

Art. 4.

Il patrimonio dell'ONAIRC è costituito da:

- a) beni immobili;
- b) beni mobili, compresi i titoli di Stato.

Art. 5.

Sono organi dell'ONAIRC:

- 1) il consiglio centrale;
- 2) i comitati comunali;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il consiglio centrale dell'ONAIIRC è composto di 16 membri designati:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

uno dal Ministero del tesoro;

uno dal Ministero dell'interno;

uno dal Ministero della pubblica istruzione;

4, di cui uno appartenente al gruppo etnico di lingua slovena, eletti dal consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con voto limitato a tre;

2 dal consiglio della provincia autonoma di Bolzano di cui uno appartenente al gruppo etnico di lingua italiana ed uno appartenente al gruppo etnico di lingua tedesca;

2 dal consiglio della provincia autonoma di Trento;

3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Opera;

uno scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri fra esperti dei problemi educativi o scolastici.

Il consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica 5 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il presidente del consiglio centrale è eletto dal consiglio stesso a maggioranza assoluta di esso.

Il consiglio centrale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in seduta straordinaria tutte le volte che sia richiesto da un terzo dei componenti.

Il presidente, in caso di motivata necessità e urgenza, può convocare la seduta straordinaria del consiglio centrale.

Alle sedute del consiglio centrale interviene, con voto consultivo, il direttore generale dell'Opera.

Art. 7.

Il consiglio centrale provvede all'amministrazione dell'Opera, delibera i regolamenti relativi alla organizzazione ed al funzionamento dell'ONAIRC.

Delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi che saranno sottoposti alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; delibera su tutti gli affari che interessano l'ONAIRC nella sua struttura e nella sua attività.

Art. 8.

Il comitato comunale, istituito in ogni comune dove vi sia una o più scuole della ONAIRC, è composto di 7 membri designati:

- 3 dal consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- 2 dal comitato dei genitori;
- 2 dal personale dell'Opera.

Art. 9.

I comitati comunali partecipano alla elaborazione dei programmi e alla realizzazione del piano di lavoro scolastico per le scuole nell'ambito del comune.

I comitati comunali possono formulare proposte al consiglio centrale relative ai regolamenti, all'organizzazione e al funzionamento dell'ONAIRC.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio centrale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

In caso di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica del consiglio stesso nella sua prima riunione.

Il presidente nei casi di impedimento o di assenza viene sostituito dal vicepresidente nominato dal consiglio centrale fra i propri componenti.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di 3 membri designati:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

uno dal Ministero del tesoro;

uno dal Ministero della pubblica istruzione.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il collegio effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile dell'Opera, redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da allegare a detti documenti ai fini della loro approvazione.

L'ONAIIRC è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1972, al personale insegnante, assistente, ausiliario ed amministrativo dell'ONAIIRC spetta il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo anteriore, al personale di cui al comma precedente saranno concessi i miglioramenti economici consentiti dalle maggiori entrate di cui alla presente legge.

Art. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale della ONAIIRC stabilirà l'organico del personale dell'Opera ed il relativo trattamento economico e giuridico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale della ONAIIRC provvederà all'adozione dei regola-

menti relativi al funzionamento ed alla organizzazione dell'Opera.

Detti regolamenti, deliberati dal consiglio centrale, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 14.

All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'aumento del contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 3, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 400 milioni, relativo al contributo straordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, si fa fronte, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.